



E.N.S.A.

ENTE NAZIONALE SALVAGUARDIA AMBIENTE

Sede Nazionale: Via La Falconara, 18 - 87012 Castrovillari (Cosenza)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 1/2021

Il giorno 23 del mese di Maggio dell'anno 2021 presso la sede nazionale dell'associazione sita in Via La Falconara, n°18, in agro di Castrovillari, si è tenuta, debitamente convocata, in prima convocazione alle ore 11,00 e in seconda convocazione alle ore 18,00, l'assemblea dei soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- ❖ APPROVAZIONE MODIFICA PER ADEGUAMENTO STATUTO ASSOCIATIVO IN BASE ALLE NUOVE NORME PREVISTE DALLA LEGGE 117/2017 CODICE DEL TERZO SETTORE;
- ❖ VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente pro-tempore nella persona dell'avv. Flaviano Giannicola alle ore 18 in seconda convocazione constatata la validità della seduta, chiama a verbalizzare il sig. Ovidio Russo, in qualità di Segretario Generale dell'Associazione.

Lo stesso Presidente, avendo fatto presente che nei mesi scorsi si è dovuto procedere al caricamento sulla piattaforma regionale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di tutti i dati anagrafici e fiscali inerenti all'associazione già iscritta con il n. 152, ha proceduto ad illustrare le motivazioni per cui si è giunti alla modifica del nuovo statuto e, letto articolo per articolo il nuovo statuto adeguato, ha aperto un breve dibattito al termine del quale si è proceduto all'approvazione ad unanimità dei presenti dello Statuto modificato in base alle nuove norme previste dal codice del terzo settore.

Dopo l'approvazione il Presidente Giannicola, ha fatto presente di provvedere al deposito dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate nei termini previsti per legge. Il comitato direttivo ha deliberato ad unanimità.

Non essendovi null'altro da deliberare sui punti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 20,00 del giorno 23 maggio 2021, scioglie l'assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato, sottoscritto dai presenti.

Il Presidente

Avv. Flaviano Giannicola

Il Segretario Generale

Ovidio Russo

Gli Intervenuti

Dr.ssa Rossana Giannicola

Dr.ssa Camelia Irimin

Gabriele Nicoletti

Nicola Adduci

Salvatore Russo

Prof. Giacomo Ramundo

Geom. Pietro Gianni Nicoletti

Zucco Tiziana

STATUTO

E.N.S.A - Ente Nazionale Salvaguardia Ambiente - ODV

Art. 1

Costituzione – Denominazione – Sede

Nel rispetto del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, di séguito indicato Codice del Terzo Settore, si costituisce per gli adeguamenti statutari richiesti ai sensi del Codice del Terzo Settore l'Organizzazione di volontariato già denominata E.N.S.A Ente Nazionale Salvaguardia Ambientale da ora in avanti ridenominata **E.N.S.A. – Ente Nazionale Salvaguardia Ambiente ODV** che ha sede legale in Castrovillari (CS) alla via La Falconara, n. 18, e di séguito indicata con il termine Organizzazione.

L'eventuale variazione della sede legale e/o della sede operativa non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'Organizzazione è illimitata.

Art. 2

Attività di interesse generale

L'Organizzazione, avvalendosi delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci non ha alcuno scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale. Nello specifico intende svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui **all'art. 5 del Codice del Terzo Settore**:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

L'Organizzazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore potrà svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle di cui sopra tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite (art. 17 del Codice del Terzo Settore), impiegate nelle attività di interesse generale.

L'adesione all'Organizzazione è libera, il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive ed è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3 **Scopi**

L'Organizzazione, nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale, si propone di raggiungere i seguenti scopi:

- Monitoraggio e tutela ambientale ed eco-sostenibile del territorio e delle risorse naturali, quali parchi, riserve naturali nazionali, regionali comunali, con attività anche di avvistamento e spegnimento incendi boschivi, nonché tutela e promozione del patrimonio artistico-culturale del territorio e la prevenzione contro ogni forma di inquinamento anche elettromagnetico e di sofisticazione alimentare e chimica;
- Tutela e controllo ambientale ed eco-sostenibile della fauna terrestre, acquatica, selvatica e domestica, nonché attività di controllo sull'esercizio della caccia e della pesca sia in acque dolci che in acque marine, in base alle normative di riferimento, con la costituzione di un corpo di guardie ambientali e zoofilia, composto da volontari, con funzione di controllo e tutela e prevenzione dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali;
- Censimento della fauna e della flora selvatica, domestica e inselvaticata sul territorio nazionale e nelle zone antropizzate, favorendo altresì un corretto rapporto uomo-ambiente-animale e lotta contro il randagismo, attraverso programmi educativi, giornate di sensibilizzazione;
- Recupero e smaltimento di materiale fortemente inquinante da riciclare nelle catene di trasformazione eco-sostenibili;
- Azioni di protezione civile con interventi e assistenza alla popolazione mediante attività di prevenzione, previsione, soccorso e bonifica della zona in caso di emergenza in presenza di evento sismico, idrogeologico, rischio meteo, chimico e rischio ambientale, rischio di incendio boschivo in accordo con le linee guida della protezione civile nazionale e regionale;
- Attività di sensibilizzazione della popolazione verso un corretto comportamento in caso di eventi di calamità naturali e pandemie;
- Affiliazione e organizzazione ad altri Enti associativi nazionali, regionali e provinciali, pubblici e privati; iscrizioni e partecipazioni a Forum vari e del Terzo Settore, al CSV; realizzazione di reti; partecipazione a corsi formativi, ad attività di esercitazione e a convegni; iscrizione ad albi comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europei;
- Stipulazione di Convenzioni con Enti pubblici e privati, oltre che con scuole, parrocchie, ospedali, ASP, per la realizzazione di attività sociali;

- Partecipazione a progetti europei, nazionali, regionali, provinciali e comunali ed anche associativi per fini sociali;
- Organizzazione di campi scuola ambientali e di protezione civile;
- Realizzazione di progetti sociali rivolti alla comunità cittadina e scolastica;
- Realizzazione di orti sociali;
- Assistenza e sostegno alla popolazione anche con derrate alimentari, farmacologiche e vestiario; attività di assistenza sociale, di accompagnamento e di trasferimento;
- Creazione di altre sedi associative operative comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee.

L'Organizzazione, per il raggiungimento dei propri scopi, può porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso l'accettazione di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva da parte di terzi.

L'Organizzazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4

Soci – Modalità di ammissione ed esclusione

Possono aderire all'Organizzazione di volontariato tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che, mosse da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 c. 1 del Codice del Terzo Settore.

L'ammissione come soci di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro può avvenire a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Gli interessati devono fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo, che decide sull'ammissione. L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Organizzazione.

I soci si dividono in:

- **soci ordinari:** coloro che condividono le idee di fondo e gli obiettivi dell'Organizzazione e contribuiscono annualmente col versamento della quota sociale al suo sviluppo e a cui spetta l'elettorato attivo e passivo se iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi;
- **soci volontari:** coloro che intendono concorrere fattivamente alle finalità dell'Organizzazione, versano la quota sociale e sono coperti da assicurazione per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi e possono eleggere ed essere eletti se iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi;
- **soci sostenitori:** coloro che sostengono finanziariamente le attività dell'Organizzazione con contributi annuali ma non hanno diritto di elettorato attivo e passivo;
- **soci onorari:** le persone nominate tali dal Consiglio Direttivo e che si sono distinte per particolari meriti nello svolgimento di attività rientranti nello scopo sociale e che non godono dell'elettorato attivo e passivo.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

L'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi o a termine.

Art. 5

Volontari

L'Organizzazione si avvale di volontari, che provvede ad iscrivere in un apposito registro, i quali svolgono, per conto dell'Organizzazione, attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario, così come previsto dall'art. 17 del CTS, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario

saranno rimborsate dall'Organizzazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui all'art. 17 comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili sulla base di specifica delibera da parte del Consiglio Direttivo sulle tipologie di spese e per le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74. Sono vietati rimborsi forfetari.

Art. 6

Recesso ed esclusione dei soci

La qualità di socio non è trasmissibile e il socio può sempre recedere dall'Organizzazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Oltre alla causa di recesso i soci cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
- morte.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Organizzazione per indegnità deliberata dal Consiglio.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato l'interessato.

I soci che hanno esercitato il diritto di recesso o sono stati esclusi o che comunque hanno cessato di appartenere all'Organizzazione, non possono

ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione.

Art. 7

Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Organizzazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

I soci svolgono la propria attività nell'Organizzazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.

Art. 8

Organi

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Art. 9

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Organizzazione.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione

entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non risulta indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare un massimo di un socio.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, avendo cura di verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

L'assemblea ha i seguenti **compiti inderogabili**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su scioglimento, su trasformazione, su fusione o su scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

Art. 10

Consiglio Direttivo

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri e resta in carica per quattro esercizi. Tra i membri del Consiglio Direttivo viene eletto il Vicepresidente e se ritenuto necessario uno o due consiglieri con funzioni di segretario e tesoriere.

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni di quest'organo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell'Organizzazione. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Organizzazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo; inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno dieci giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti e convenzioni di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità

- di versamento;
- ratifica nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi e possono essere riconfermate.

Art. 11 ***Presidente***

Il Presidente, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Organizzazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Organizzazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Organizzazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Organizzazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art. 12 ***Patrimonio***

Il patrimonio dell'Organizzazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il fondo patrimoniale dell'Organizzazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite:

- dai contributi annuali e straordinari dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Organizzazione;
- dai contributi, dalle erogazioni e dai lasciti diversi;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- da proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Le quote annuali di adesione all'Organizzazione e le quote straordinarie non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 13

Libri sociali obbligatori

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Organizzazione deve tenere:

- a) il libro dei soci o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne faccia motivata istanza. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Organizzazione a spese del richiedente.

Art. 14

Scritture contabili e bilancio

Il bilancio dell'Organizzazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trenta aprile dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Organizzazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti.

Ai fini di cui all'art. 3, ultimo comma, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l'Organizzazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.

Art. 15

Modifiche allo statuto – Scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci dell'organizzazione.

Lo scioglimento dell'Organizzazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 16 *Disposizioni finali*

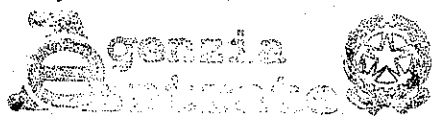
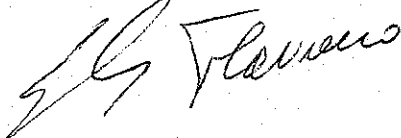
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 17 *Norma transitoria*

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ODV può essere inserito nella denominazione, in via automatica ed è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente



Direzione Provinciale di Spesezza
Ufficio di Assistenza ai Contribuenti

ATTO REGISTRO N. 31 MAG 2024

AL N° 354 SECCO 3 PACCO

RISCOSSI € ESE NTE

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Giuseppe

(*) Firma di delegato del Direttore Provinciale

R D = S E N T E

I Soci

